



Seduta del

Sitzung vom

15.10.2025

DELIBERAZIONE N.

BESCHLUSS Nr.

190

Oggetto:

Betreff:

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo stralcio siglata il 2 ottobre 2025 concernente il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento e Bolzano, triennio economico e giuridico 2022-2024

Ermächtigung zur endgültigen Unterzeichnung des am 2. Oktober 2025 vereinbarten Entwurfs des Teilabkommens für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen – wirtschaftlicher und rechtlicher Teil: Dreijahreszeitraum 2022-2024

Arno Kompatscher	Presidente/ Präsident	presente/anwesend
Giulia Zanotelli	Vice Presidente sostituta del Presidente/ Vizepräsidentin-Stellvertreterin des Präsidenten	presente/anwesend
Franz Thomas Locher	Vice Presidente / Vizepräsident	presente/anwesend
Carlo Daldoss	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Angelo Gennaccaro	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Luca Guglielmi	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Gabriele Morandell	Segretaria generale della Giunta regionale/ Generalsekretärin der Regionalregierung	presente/anwesend

Su proposta della Vice Presidente sostituta del Presidente Giulia Zanotelli

Auf Vorschlag der Vizepräsidentin-Stellvertreterin des Präsidenten Giulia Zanotelli

Segreteria generale

Generalsekretariat

Ufficio gestione economica e previdenziale del personale

Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals

In riferimento all'oggetto, la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la propria deliberazione n. 200 del 13 novembre 2024, con la quale:

- è stato deciso di affidare all'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (A.P.Ra.N.) della Provincia Autonoma di Trento la rappresentanza della parte negoziale pubblica del personale dell'area non dirigenziale e dirigenziale della Regione e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e Turismo di Trento e di Bolzano, per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro riferiti al triennio giuridico ed economico 2022-2024, nonché di integrare la delegazione di parte pubblica incaricata del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro riguardanti il personale regionale dell'area non dirigenziale, per l'Amministrazione regionale, con la Segretaria Generale della Giunta, dott.ssa Gabriele Morandell e con la Vicesegretaria Generale della Giunta, dott.ssa Claudia Anderle;
- sono state approvate le direttive all'A.P.Ra.N. per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del personale regionale dell'area dirigenziale e non dirigenziale, triennio contrattuale 2022-2024;
- è stato disposto il riparto delle risorse finanziarie stanziato con legge regionale 24 luglio 2024 n. 2 per il rinnovo dei contratti collettivi del personale regionale per il triennio economico 2022-2024 tra il comparto dell'area dirigenziale e dell'area non dirigenziale;

Vista la legge regionale 21 luglio 2000 n. 3 riguardante norme urgenti in materia di personale e in particolare l'art. 4, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, secondo il quale alla stipulazione dei contratti collettivi provvedono le parti negoziali di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e ss.mm. nonché all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22;

Die Regionalregierung hat über die oben genannte Angelegenheit beraten und Folgendes beschlossen:

Aufgrund des Beschlusses der Regionalregierung vom 13. November 2024, Nr. 200, mit dem:

- die Landesagentur für Tarifvertragsverhandlungen der Autonomen Provinz Trient (A.P.Ra.N.) zur Verhandlungsdelegation der öffentlichen Verwaltung für die Erneuerung der Tarifverträge betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal sowie die Führungskräfte der Region und der Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 (rechtlicher und wirtschaftlicher Teil) ernannt und die Delegation der öffentlichen Verwaltung für die Erneuerung der Tarifverträge betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal der Region durch Frau Gabriele Morandell, Generalsekretärin der Regionalregierung, und Frau Claudia Anderle, Vizegeneralsekretärin der Regionalregierung, in Vertretung der Regionalverwaltung ergänzt wurde;
- die der A.P.Ra.N. zu erteilenden Richtlinien für die Erneuerung der Tarifverträge betreffend die Führungskräfte bzw. das nicht im Führungsrang eingestufte Personal der Region – Vertragszeitraum 2022-2024 genehmigt wurden;
- die Aufteilung der mit Regionalgesetz vom 24. Juli 2024, Nr. 2 für die Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal der Region für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 (wirtschaftlicher Teil) bereitgestellten Mittel auf die Führungskräfte und auf das nicht im Führungsrang eingestufte Personal verfügt wurde;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens und insbesondere aufgrund des Art. 4 Abs. 2 – geändert durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) des Regionalgesetzes vom 17. Mai 2011, Nr. 4 –, laut dem für den Abschluss der Tarifverträge die Vertragspartner gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 i.d.g.F. sowie gemäß Art. 4 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1993, Nr. 22 sorgen;

Richiamata, quindi, la propria deliberazione n. 10 di data 26 gennaio 2022, con la quale è stata determinata la consistenza della rappresentatività sindacale interna e di comparto per l'anno 2022;

Dato atto che con propria deliberazione n. 234 di data 4 dicembre 2024, l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'ipotesi di accordo stralcio di data 2 dicembre 2024 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento e Bolzano, per il triennio economico e giuridico 2022 – 2024, limitatamente all'adeguamento della retribuzione stipendiale;

Dato atto inoltre che detta ipotesi di accordo stralcio, siglato in via definitiva in data 13 gennaio 2025, ha stabilito, all'*art. 5 - Norma finale*, che le Parti firmatarie si impegnano a proseguire le trattative per il rinnovo del contratto collettivo concernente il triennio 2022 – 2024, al fine di definire la parte economica nei limiti delle risorse residue stanziare, nonché ad apportare le modifiche/integrazioni di ordine giuridico;

Vista l'ipotesi di accordo stralcio allegato alla presente deliberazione concernente la chiusura del contratto collettivo di lavoro del personale dell'area non dirigenziale riferito al triennio 1. gennaio 2022 - 31 dicembre 2024, concordata in data 2 ottobre 2025 dalla Delegazione di parte pubblica rappresentata dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali;

Dato atto che la citata ipotesi di accordo risulta coerente con le direttive approvate con deliberazione n. 200 del 13 novembre 2024, che mirano, altresì, a favorire il rilancio dell'attrattività dell'impiego in Regione e nelle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento e Bolzano;

Vista la relazione tecnica di compatibilità finanziaria redatta dalla Delegazione di parte pubblica, in cui si attesta l'osservanza dei limiti

Nach Verweis auf den Beschluss der Regionalregierung vom 26. Jänner 2022, Nr. 10, mit dem die verwaltungsinterne und die bereichsbezogene Repräsentativität der Gewerkschaften für das Jahr 2022 bestimmt wurde;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass die Landesagentur für Tarifvertragsverhandlungen der Autonomen Provinz Trient (A.P.Ra.N.) mit Beschluss der Regionalregierung vom 4. Dezember 2024, Nr. 235 ermächtigt wurde, den Entwurf des Teilabkommens vom 2. Dezember 2024 für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen – wirtschaftlicher und rechtlicher Teil: Dreijahreszeitraum 2022-2024, beschränkt auf die Gehaltsanpassung endgültig zu unterzeichnen;

Nach Bestätigung der Tatsache ferner, dass in dem am 13. Jänner 2025 endgültig unterzeichneten genannten Entwurf des Teilabkommens im *Art. 5 – Schlussbestimmung* festgelegt wurde, dass die unterzeichnenden Parteien sich verpflichten, die Verhandlungen zur Erneuerung der Tarifverträge für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 fortzusetzen, um den wirtschaftlichen Teil im Rahmen der verbleibenden angesetzten Mittel festzulegen sowie die Änderungen/Ergänzungen rechtlichen Charakters vorzunehmen;

Nach Einsichtnahme in den diesem Beschluss beiliegenden Entwurf des Teilabkommens betreffend den Zeitraum vom 1. Jänner 2022 bis zum 31. Dezember 2024, der am 2. Oktober 2025 von der durch die A.P.Ra.N. vertretene Delegation der öffentlichen Verwaltung und den Gewerkschaften vereinbart wurde;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass der genannte Abkommensentwurf mit den von der Regionalregierung mit Beschluss vom 13. November 2024, Nr. 200 genehmigten Richtlinien übereinstimmt, die auch auf die Steigerung der Attraktivität der Beschäftigung bei der Region und den Handels-, Industrie-, Handwerks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen abzielen;

Nach Einsichtnahme in den von der Delegation der öffentlichen Verwaltung abgefassten technischen Bericht über die finanzielle Vereinbarkeit,

finanziari di spesa dell'ipotesi di accordo rispetto agli stanziamenti complessivamente autorizzati;

Dato atto che, a seguito della sottoscrizione definitiva dell'accordo stralcio in oggetto, si renderà necessario provvedere, con successivo provvedimento, al prelevamento dal Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi contrattuali degli stanziamenti previsti per la contrattazione relativa al personale dell'area non dirigenziale, con assegnazione ai corrispondenti capitoli di spesa;

Visto infine il decreto legislativo 31 luglio 2023, n. 113 che prevede, a modifica del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, che le sezioni di controllo della Conte dei conti di Trento e di Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati;

Accertato che la relativa spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di autorizzare la Delegazione di parte pubblica rappresentata dall'A.P.Ra.N., per le ragioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni, alla sottoscrizione del testo concordato dalla stessa con le Organizzazioni sindacali in data 2 ottobre 2025, allegato alla presente deliberazione, concernente l'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e

aus dem hervorgeht, dass im Rahmen der genehmigten Gesamtansätze die Ausgabengrenzen eingehalten werden;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass infolge der endgültigen Unterzeichnung des genannten Teilabkommens die für die Tarifverhandlungen betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal angesetzten Beträge aus dem Fonds für die Finanzierung der Mehrausgaben in Zusammenhang mit der Erneuerung der Tarifverträge mit einer späteren Maßnahme zu beheben und den entsprechenden Ausgabenkapiteln zuzuweisen sind;

Aufgrund schließlich des gesetzvertretenden Dekrets vom 31. Juli 2023, Nr. 113, welches das DPR vom 15. Juli 1988, Nr. 305 ändert und vorsieht, dass die Vereinbarkeit der für die Tarifverträge des Regional- und des Landespersonals quantifizierten Kosten mit den Planungs- und Haushaltsinstrumenten der Region bzw. der Provinzen von den Kontrollsektionen des Rechnungshofes Trient und Bozen – nach Bewertung der Glaubwürdigkeit der quantifizierten Kosten – zu bescheinigen ist;

Nach Feststellung der Tatsache, dass die entsprechende Ausgabe mit den Regeln der öffentlichen Finanzen im Sinne des Art. 28 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F. vereinbar ist;

**beschließt
die Regionalregierung**

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

1. aus den eingangs erwähnten Gründen die von der Landesagentur für Tarifvertragsverhandlungen (A.P.Ra.N.) vertretene Delegation der öffentlichen Verwaltung im Sinne des Art. 4 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 i.d.g.F. zur Unterzeichnung des von genannter Delegation mit den Gewerkschaften am 2. Oktober 2025 vereinbarten und diesem Beschluss beiliegenden Wortlautes des Teilabkommens für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Handels-, Industrie, Hand-

Agricoltura di Trento e Bolzano, riferito al triennio economico e giuridico 2022– 2024;

2. di rinviare ad un successivo provvedimento il prelevamento dal *cap. U20031.0000-Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale*, degli stanziamenti previsti per la contrattazione relativa al personale dell'area non dirigenziale, con assegnazione ai corrispondenti capitoli di spesa;
3. di dare atto che la spesa connessa alla sottoscrizione dell'accordo stralcio in oggetto graverà sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2024 e seguenti, in conformità con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni;
4. di dare atto che l'ipotesi di accordo stralcio del 2 ottobre 2025 e la relazione tecnica di compatibilità finanziaria saranno trasmessi da parte della Regione Trentino - Alto Adige alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo di Trento, ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione regionali ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2023, n. 113. La sottoscrizione e l'efficacia del presente accordo sono pertanto subordinate alla avvenuta certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione regionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DER PRÄSIDENT

- Arno Kompatscher -
firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (d.lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 d.lgs. 39/93).

werks-, Tourismus- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen – Dreijahreszeitraum 2022-2024 (wirtschaftlicher und rechtlicher Teil) zu ermächtigen;

2. die für die Tarifverhandlungen betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal angesetzten Beträge aus dem Kap. U20031.0000 – *Fonds für die Finanzierung der Mehrausgaben in Zusammenhang mit der Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal* – mit einer späteren Maßnahme zu beheben und den entsprechenden Ausgabenkapiteln zuzuweisen;
3. zu bestätigen, dass die Ausgabe für die Unterzeichnung des oben genannten Teilabkommens den entsprechenden Kapiteln des Ausgabenvoranschlags für das Haushaltsjahr 2024 und die folgenden Haushaltsjahre gemäß den Regeln der öffentlichen Finanzen im Sinne des Art. 28 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F. angelastet wird;
4. zu bestätigen, dass der Entwurf des Teilabkommens vom 2. Oktober 2025 und der technische Bericht über die finanzielle Vereinbarkeit von der Region Trentino-Südtirol dem Rechnungshof – Kontrollsektion Trient zur Bescheinigung der Vereinbarkeit mit den Haushalts- und Planungsinstrumenten der Region im Sinne des gesetzesvertretenden Dekrets vom 31. Juli 2023, Nr. 113 übermittelt werden. Die Unterzeichnung dieses Abkommens und dessen Wirksamkeit setzen demnach die Bescheinigung über die Vereinbarkeit mit den Haushalts- und Planungsinstrumenten der Region voraus.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

LA SEGRETARIA GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DIE GENERALSEKRETÄRIN
DER REGIONALREGIERUNG

- Gabriele Morandell -
firmato digitalmente / digital signiert

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO RIGUARDANTE IL PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE E DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, TURISMO E AGRICOLTURA DI TRENTO E BOLZANO –TRIENNIO ECONOMICO 2022-2024

L'anno 2025, il giorno 2 ottobre, alle ore 16:00, ha avuto luogo, tramite riunione in parte in presenza e in parte telematica, l'incontro per la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento e Bolzano, triennio economico 2022 - 2024.

Le parti negoziali sotto indicate legittimate alla sottoscrizione dell'accordo:

Per la delegazione pubblica:	
Mauro Zanella - Presidente	
integrata	
per l'Amministrazione regionale da:	
dott.ssa Gabriele Morandell - Segretaria Generale della Giunta	
dott.ssa Claudia Anderle - Vice Segretaria Generale della Giunta	
per l'Amministrazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento:	
dott. Andrea De Zordo - Presidente della Camera di Commercio di Trento	
avv. Alberto Olivo - Segretario Generale della Camera di Commercio di Trento	
per l'Amministrazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Bolzano	
dott. Michl Ebner - Presidente della Camera di Commercio di Bolzano	
dott. Alfred Aberer - Segretario generale della Camera di Commercio di Bolzano	

Per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:	
CISL FP/SGB CISL – Regione	
CISL FP – C.C.I.A.T.A. Trento	
SGB CISL – C.C.I.A.T.A. Bolzano	
Coordinamento FLP – Enti Regione T.A.A.	
Coordinamento FLP – Enti Regione C.C.I.A.T.A.	
FP CGIL – Trentino	
FP CGIL – Alto Adige	
UIL FPL – Regione	
UIL FPL – C.C.I.A.T.A. Bolzano	
Dipendenti Lingua Tedesca e Ladina / ASGB – Regione ASGB – C.C.I.A.T.A. Bolzano	
Fe.N.A.L.T. – Regione	
Fe.N.A.L.T. – C.C.I.A.T.A. Trento	

convengono e sottoscrivono la seguente

<p>IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO RIGUARDANTE IL PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE E DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, TURISMO E AGRICOLTURA DI TRENTO E BOLZANO – TRIENNIO ECONOMICO 2022-2024</p>	
<p>ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE</p>	
<p>1. Il presente Accordo stralcio stipulato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato - incluso il personale inserito nei profili professionali di giornalista pubblico ed esclusi i dirigenti - della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo ed Agricoltura di Trento e di Bolzano.</p>	
<p>ART. 2 – DECORRENZA</p>	
<p>1. Il presente Accordo stralcio concerne il periodo 1. gennaio 2022 - 31 dicembre 2024 sia per la parte giuridica che economica.</p> <p>2. Per quanto non innovato dal presente Accordo continuano a trovare applicazione le norme di cui al CCRL sottoscritto in data 1. dicembre 2008, come integrato con le modifiche recate dalla contrattazione successiva.</p> <p>3. Gli effetti giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.</p>	
<p>ART. 3 – RETRIBUZIONE TABELLARE SPETTANTE DAL 1.1.2024</p>	
<p>1. A decorrere dal 1.1.2024 al personale compete lo stipendio tabellare, l'indennità di funzione fissa e, se spettante, l'indennità di bilinguità e relative maggiorazioni nelle misure annue/mensili lorde indicate nella tabella Allegato K).</p>	
<p>ART. 4 – MODIFICHE AL CCRL 1.</p>	

✓

✓

<p>DICEMBRE 2008 E SS.MM.</p>	
<p>Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, al contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento e di Bolzano stipulato in data 1. dicembre 2008, pubblicato nel Supplemento n. 1 del B.U. n. 50/I-II del 9.12.2008 sono apportate le seguenti modifiche:</p>	
<p>L'art. 26ter – Lavoro agile (smart working) è soppresso e sostituito dal seguente:</p> <p>“Art. 26ter Lavoro agile (smart working e coworking)</p> <p>1. Al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ampliando ulteriormente le opportunità derivanti dall'evoluzione tecnologica e dell'organizzazione del lavoro, anche in funzione dell'ottimizzazione delle risorse e dell'evoluzione delle competenze professionali di ciascun dipendente, l'amministrazione introduce il lavoro agile (smart-working e coworking) come modalità di svolgimento della prestazione di lavoro.</p> <p>2. Le modalità di svolgimento del lavoro agile, nel rispetto delle normative vigenti sono definite in apposito regolamento, previo confronto con le organizzazioni sindacali.</p> <p>3. Al termine di ciascun anno di applicazione dell'istituto viene assicurata puntuale informazione alle OO.SS. in merito alla numerosità e alla tipologia delle posizioni attivate.”</p>	
<p>All'art. 27 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la lettera a) del comma 1 è soppressa e sostituita dalla seguente: “a) al raggiungimento dei limiti di età;” - il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente: “2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), l'Amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro al verificarsi della condizione prevista, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età 	

<p>prevista, fatti salvi gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e di divieto di trattenimento in servizio. L'Amministrazione comunica almeno 6 mesi prima e comunque per iscritto, l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.</p>	
<p>All'art. 31 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>- il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale, previa informazione alle Organizzazioni sindacali, con apposito regolamento disciplina le modalità di attuazione della mobilità fra la Regione e gli altri enti pubblici quando questa concretizzi l'accesso all'impiego regionale. Il dipendente è inquadrato nella posizione economico-professionale e profilo professionale corrispondenti alla qualifica e profilo rivestiti presso l'ente di provenienza all'atto del passaggio. Ove non esista corrispondenza di profilo, l'inquadramento è effettuato nel profilo corrispondente alle funzioni svolte presso la Regione. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale d'inquadramento presso la Regione con riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza sia ai fini giuridici che della progressione economica, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di contratto. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, risulti inferiore a quello acquisito presso l'ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con le modalità di cui all'art. 71, comma 2."</p>	
<p>Dopo l'art. 32 è aggiunto il seguente articolo:</p> <p>"Art. 32bis - Cessione solidale delle ferie</p> <p>1. I dipendenti, dell'area non dirigenziale, assunti a tempo indeterminato, possono cedere a titolo gratuito le ferie da loro maturate e non fruite, eccedenti il periodo minimo legale di 4 settimane l'anno, ad altri dipendenti di pari o inferiore area di inquadramento e di pari o inferiore regime orario, che si trovino nelle condizioni di bisogno, di cui al successivo</p>	

comma 2.

La cessione delle ferie è gratuita e non può comportare oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. E' esclusa ogni forma di conguaglio anche di natura monetaria.

La cessione potrà essere effettuata in ogni momento dell'anno solare.

2. Le ferie solidali andranno a supportare i lavoratori:

- per assistere i figli minori, le cui specifiche condizioni di salute necessitano di cure;

- per fronteggiare gravi necessità personali e familiari. Rientrano, tra queste, a titolo esemplificativo le situazioni di grave disagio personale, ivi incluse le violenze di genere, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente, nonché l'assistenza ai parenti o affini di primo e secondo grado, al coniuge, alla parte unita civilmente o al convivente per situazioni derivanti dalle patologie acute o croniche indicate nell'art. 2, lett. d), nn. da 1 a 4, del D.M. 21 luglio 2000, n. 278.

3. Il richiedente deve aver goduto della totalità delle proprie ferie, banca ore e dei permessi retribuiti, rientranti in tali fattispecie, previsti dal contratto collettivo.

Per ciascuna domanda, le giornate richiedibili possono essere al massimo 30.

L'ufficio competente in materia di personale pubblica un avviso in forma anonima, invitando gli interessati cedenti a comunicare per iscritto la propria disponibilità.

E' cura dell'Amministrazione effettuare le opportune verifiche, anche attraverso l'Azienda Sanitaria competente per territorio, nonché, provvedere ad attribuire al richiedente le ferie solidali.

Nei casi in cui le richieste di cessione delle ferie provengano da più dipendenti e le giornate cedute siano insufficienti a soddisfare per intero tutte le richieste, le giornate di ferie solidali verranno distribuite, tra i diversi richiedenti che ne abbiano titolo, secondo un criterio proporzionale.

Possono essere giornate di ferie maturate

<p>nell'anno o negli anni precedenti l'anno in corso.</p> <p>Nel caso cessino le condizioni di bisogno prima della fruizione totale o parziale delle ferie solidali da parte del richiedente, le stesse torneranno proporzionalmente nella disponibilità dei cedenti.</p> <p>4. Le ferie solidali, una volta acquisite dal dipendente cessionario, rimangono nella sua disponibilità fino al perdurare delle condizioni di bisogno. Tali ferie dovranno obbligatoriamente essere fruito nell'anno di acquisizione.”</p>	
<p>All'art. 34 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>- al comma 3, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti lettere:</p> <p>“h) per cure invalidi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 119/2011;</p> <p>i) per lavoratori con malattie oncologiche, croniche e invalidanti, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 luglio 2025 n.106.”</p>	
<p>All'art. 35 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>- il comma 13 è soppresso e sostituito dal seguente: “13. Gli uffici camerati rimangono chiusi nei pomeriggi feriali del 24 dicembre e 31 dicembre. Le relative modalità di recupero sono stabilite da ciascun Ente.”</p>	
<p>All'art. 47 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>- il comma 3 è soppresso e sostituito dal seguente: “3. Nei primi dodici anni di vita del bambino la madre lavoratrice e il padre lavoratore, trascorso il periodo di congedo di maternità o paternità, possono astenersi facoltativamente dal lavoro, anche contemporaneamente, per la durata massima complessiva tra gli stessi di dieci mesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite dei dieci mesi di congedo è elevato di un mese.</p>	

Detta astensione, se fruita, anche frazionatamente, entro il sesto anno di età del bambino, è considerata assenza retribuita per intero per i primi 30 giorni di calendario (escluse le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle corrisposte per dodici mensilità), per l'80% della retribuzione per il secondo ed il terzo mese, per il 30% a partire dal quarto mese di congedo.

Nel caso in cui il congedo parentale venga fruito dal sesto al dodicesimo anno di vita del bambino, l'assenza è retribuita al 30% per massimo sei mesi, se goduti dallo stesso genitore; ulteriori tre mesi sono retribuiti al 30%, solo se fruiti dall'altro genitore, nel limite complessivo di nove mesi di congedo retribuito.

I mesi di congedo parentale sono computati ai fini dell'anzianità di servizio, degli effetti relativi alle ferie ed alla 13esima mensilità ed è sempre garantita la copertura degli oneri previdenziali.

- il comma 7 è soppresso e sostituito dal seguente: "7. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del quattordicesimo, in caso di malattia del figlio e per i periodi corrispondenti, i genitori, alternativamente, hanno diritto ad un massimo complessivo di sessanta giorni lavorativi da usufruirsi a giornate intere, computati per entrambi i genitori, di assenza retribuita, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario o con esso convenzionato. Esauriti i sessanta giorni retribuiti entrambi i genitori alternativamente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore ai sei anni senza alcuna retribuzione. Dal sesto al quattordicesimo anno tali assenze spettano nel limite di 10 giorni lavorativi annui non retribuiti per ciascun genitore, con copertura previdenziale a carico dell'amministrazione qualora i sessanta giorni siano stati esauriti. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. Nel primo anno di vita le assenze per malattia del bambino sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni

<p>di congedo parentale. Qualora i trenta giorni siano già stati usufruiti permane il diritto all'assenza non retribuita.”</p>	
<p>All'art. 64 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>- il comma 3 è soppresso e sostituito dal seguente: “3. Il provvedimento di indizione delle procedure selettive di cui al comma 2 stabilisce la durata e il programma degli eventuali corsi formativi, le modalità dell'esame che consiste in prove scritte, e/o orali, e/o pratiche e di formazione delle graduatorie nonché i titoli specifici che comprovano il possesso del requisito relativo alle competenze specifiche in alternativa alla relativa prova. Hanno titolo a conseguire il passaggio i candidati che conseguono, in occasione delle procedure selettive, un punteggio pari o superiore al 60% del massimo raggiungibile.”</p>	
<p>All'art. 65 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>- il comma 3 è soppresso e sostituito dal seguente: “3. Per l'accesso al livello superiore sono prescritti quattro anni di anzianità di servizio nel livello iniziale, previa valutazione “positiva” espressa da parte del diretto superiore sull'assolvimento delle mansioni affidate al dipendente, in termini di produttività individuale, arricchimento professionale acquisito e senso di responsabilità. e impegno graduato in relazione alle presenze in servizio, alle risultanze della scheda di valutazione annuale ed al raggiungimento degli obiettivi eventualmente assegnati. Hanno titolo a conseguire l'accesso al livello superiore i dipendenti che conseguono, in occasione della valutazione, un punteggio pari o superiore al 60% del massimo raggiungibile (e al corrispondente giudizio fissato dall'amministrazione per i dipendenti della Camera di Commercio di Bolzano). In caso di mancata valutazione per ragioni di prolungate assenze giustificate si utilizzeranno le risultanze della scheda di valutazione dell'anno precedente.”</p> <p>- il comma 5 è soppresso e sostituito dal seguente: “5. Per l'accesso al livello apicale</p>	

sono prescritti ulteriori quattro anni di anzianità di servizio nel livello superiore, previa valutazione "positiva" espressa da parte del diretto superiore nei termini di cui al comma 3."

- il comma 6 è soppresso e sostituito dal seguente: "6. Al personale pervenuto al livello apicale delle posizioni economico-professionali A3, B2S, B4S e C3, al compimento di ogni quadriennio di anzianità nel livello stesso, è attribuita a titolo di incremento stipendiale una maggiorazione pari al 5% del livello apicale della corrispondente posizione economico-professionale rivestita."

- il comma 10 è soppresso e sostituito dal seguente: "10. La progressione di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 è differita nei seguenti casi:

a) valutazione annuale negativa espressa da parte del diretto superiore: anni 1 ovvero, se inferiore, il periodo cui si riferisce la valutazione;

b) irrogazione di sanzioni disciplinari:

- mesi 3, in caso di rimprovero scritto;

- mesi 6, in caso di multa;

- mesi 12, in caso di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

In sede di procedimento disciplinare i differimenti previsti al punto b) possono essere ridotti o aumentati fino al raddoppio.

- il comma 11 è soppresso e sostituito dal seguente: "11. La valutazione è effettuata, con cadenza annuale entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo sulla base degli indici definiti al comma 3 e sintetizzata nel giudizio finale come prestazione "positiva" ovvero "negativa", nel modo seguente:

- dal dirigente la struttura, per il personale direttamente dipendente e per i direttori degli Uffici sottoposti;

- dai direttori degli Uffici, per il personale assegnato a dette articolazioni delle strutture."

All'art. 66 sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. È istituito un Fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale destinato alla copertura dei costi della progressione economica prevista dall'articolo 65, dei passaggi all'interno dell'area di cui all'articolo 64 e dei costi del

maturato in itinere per i passaggi di cui all'articolo 91 del presente testo coordinato, nonché dei costi connessi al riconoscimento dell'anzianità di cui agli artt. 31 e 95 del presente contratto.”

- il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente: “2. Il Fondo è alimentato dalle risorse stanziare dalla contrattazione collettiva nonché dalle economie di gestione dovute alla cessazione dal servizio del personale - incluse le economie conseguenti alla nomina di dipendenti dell'area non dirigenziale alla qualifica di direttore d'ufficio o di dirigente - e quantificate nella retribuzione individuale di anzianità e nel maturato economico conseguito in base agli articoli 64 e 65 del presente contratto, con esclusione delle risorse già destinate al Fondo di cui all'articolo 90 del presente contratto e delle risorse utilizzate per assicurare la copertura finanziaria delle modifiche contrattuali apportate all'indennità di funzione di cui all'articolo 76, in applicazione degli accordi stralcio del 30.9.2020 e del 30.10.2023.”

- il comma 4 è soppresso e sostituito dal seguente: 4. Al 31 dicembre di ciascun anno deve essere effettuato il raffronto fra le risorse affluite al Fondo ed i costi gravanti sullo stesso a norma dei commi precedenti e le differenze vengono portate in diminuzione del Fondo per la produttività e qualità della prestazione lavorativa dell'anno, qualora le risorse di cui al comma 2 siano inferiori ai costi di cui al comma 1. Qualora le risorse di cui al comma 2 siano, nell'anno, superiori rispetto ai costi di cui al comma 1, la differenza viene conservata per la copertura temporanea dei costi della progressione nei limiti di Euro 300.000,00. L'eventuale eccedenza della dotazione temporanea del fondo sarà portata in aumento del Fondo di cui all'articolo 90 del presente contratto, e proporzionalmente al numero dei dipendenti, per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, nel limite annuale di seguito specificato:

- Euro 100.000,00 annui, in caso di eccedenza fino a Euro 500.000,00;
- Euro 150.000,00 annui, in caso di eccedenza fino a Euro 750.000,00;
- Euro 200.000,00 annui, in caso di eccedenza

<p>fino a Euro 1.000.000,00; - Euro 250.000,00 annui, in caso di eccedenza fino a Euro 1.250.000,00; - Euro 300.000,00 annui, in caso di eccedenza pari o superiore a Euro 1.250.000,00.”</p>	
<p>All'art. 71 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>- il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente: “2. L'eventuale assegno personale corrisposto al dipendente all'atto dell'inquadramento in ruolo, al fine di garantire il mantenimento del trattamento economico complessivamente goduto presso l'amministrazione di provenienza, è assorbito nel limite del 60% degli aumenti economici previsti dal presente contratto aventi carattere di generalità, ivi comprese le indennità di cui agli articoli 75 e 77 del presente contratto per il periodo in cui sono corrisposte.”</p>	
<p>All'art. 75 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>- dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: “1-bis. Al fine di favorire l'implementazione della cultura della bilinguità, elemento cardine dell'autonomia e fondamentale per la cultura di convivenza nella Regione, qualora l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca conseguito sia di grado più elevato rispetto a quello richiesto per la posizione economico-professionale ricoperta, l'indennità di cui al comma 1 e relative maggiorazioni è attribuita con riferimento all'attestato posseduto, entro il limite del grado immediatamente superiore a quello richiesto la posizione stessa.”</p>	
<p>All'art. 78 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>- il comma 3 è soppresso e sostituito dal seguente: “3. L'individuazione del personale da incaricare viene effettuata con il provvedimento motivato di cui al comma 2, tenuto conto del possesso dell'esperienza professionale nonché dei titoli di studio e delle idoneità coerenti con i compiti in cui la funzione di coordinamento si sostanzia.”</p> <p>- il comma 4 è soppresso e sostituito dal</p>	

seguinte: "4. L'indennità è erogata mensilmente ed è sospesa decorsi 30 giorni consecutivi di assenza, escluse le ferie, gli infortuni sul lavoro ed il congedo di maternità e di paternità, e dovrà essere revocata a seguito di:

- inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;
- accertamenti di risultati negativi;
- intervenuti mutamenti organizzativi;
- assenze protratte per un periodo continuativo superiore a tre mesi, esclusi gli infortuni ed il congedo di maternità e di paternità."

All'art. 80 sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente: "2. Le modalità di gestione del lavoro straordinario sono definite autonomamente dai singoli Enti.

- il comma 8 è soppresso e sostituito dal seguente: "8. Il lavoro svolto dai dipendenti in commissioni, gruppi di lavoro, comitati costituiti dalla Giunta regionale o dalle Giunte camerali, l'attività di sorveglianza nell'espletamento di concorsi, nonché l'attività resa dai dipendenti in occasione di ispezioni ministeriali, non sono considerati ai fini del rispetto dei limiti di cui al comma 6. Per il computo del lavoro straordinario prestato il dipendente dovrà produrre certificazione attestante la durata del relativo servizio. Analoga deroga è stabilita, relativamente alle delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo ed Agricoltura di Trento e di Bolzano, per attività straordinarie definite dai singoli enti."

- il comma 12 è soppresso e sostituito dal seguente: "12. Il lavoro straordinario autorizzato ai sensi dei commi 9, 10 e 11 non concorre a determinare i limiti di spesa di cui al comma 3."

- il comma 13 è soppresso e sostituito dal seguente: "13. Il compenso per lavoro straordinario è cumulabile con la missione effettuata oltre il normale orario di servizio, ivi compresi i tempi di viaggio, fino ad un limite massimo di quattro ore giornaliere, elevato ad otto per gli autisti e per il personale che

<p>partecipa ad attività promozionali, quali fiere, eventi e iniziative similari.”</p>	
<p>All'art. 84 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 3 è soppresso e sostituito dal seguente: “3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in ratei mensili. L'indennità di cui al comma 2, a decorrere dal 1.10.2020, è corrisposta in via continuativa in ratei mensili, in ragione di 10/12 dell'importo annuo spettante a tale data.” - il comma 4 è soppresso e sostituito dal seguente: “4. Ai dipendenti che fruiscono del trasporto pubblico e che presentino richiesta preventiva è riconosciuto il rimborso del costo di abbonamento, a consumo o a importo fisso, nei limiti dell'importo annuo di Euro 250,00 e per la parte eccedente, in misura corrispondente al 50% della spesa, anche attraverso l'ottenimento di costi di abbonamento a prezzo inferiore a quello ordinario mediante la stipula di abbonamenti aziendali. Alla spesa si farà fronte in primis con l'utilizzo delle risorse risparmiate per la cessazione della corresponsione dell'indennità di disagiata residenza e per gli eventuali ulteriori oneri con risorse dell'amministrazione. 	
<p>All'art. 90 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente: “2. Lo stesso è alimentato: <ul style="list-style-type: none"> a) da una quota pari al 6% del trattamento economico riferito allo stipendio tabellare iniziale e all'indennità integrativa speciale spettante alla data del 1.1.2021 (al netto degli oneri riflessi) e con riferimento ai dipendenti in servizio al 1 gennaio di ogni anno; b) dalle risorse contrattuali che possano residuare una tantum, dai risparmi derivanti dalla cessazione della corresponsione dell'indennità per disagiata residenza e dal 50% delle eventuali somme non liquidate nell'anno precedente a quello di riferimento la quota del Fondo di produttività; c) dal 60% delle economie di gestione conseguite nell'anno di riferimento, che 	

consistono nei minori oneri ottenuti dalla mancata sostituzione temporanea di personale. A tal fine si considerano tutte le assenze dal servizio, escluse le ferie e i permessi retribuiti di cui all'art. 34, di durata superiore a 30 giorni annui. Deve essere attestato che detti risparmi non abbiano prodotto effetti negativi sulla quantità e qualità dei servizi resi agli utenti e che non siano dovuti all'affidamento di attività all'esterno. L'ammontare complessivo delle economie di gestione è contenuto entro il limite massimo dell'1% della retribuzione lorda dell'anno di riferimento;

d) dal 60% dell'importo corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità non più corrisposta al personale cessato dal servizio nel periodo dal 1. gennaio 2018 al 31.12.2024, compresa la quota di tredicesima mensilità. Detto importo, rapportato all'intero anno, confluisce stabilmente nel Fondo a partire dall'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) i risparmi di spesa conseguiti nell'anno di riferimento per le indennità di cui agli artt. 78 e 79 del presente testo coordinato rispetto agli stanziamenti complessivamente previsti.

- dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2-bis. Il Fondo per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa delle Camere di commercio è alimentato dalla sola quota pari al 12% del trattamento economico riferito allo stipendio tabellare iniziale e all'indennità integrativa speciale, al netto degli oneri riflessi, dell'anno di erogazione e determinato in base al numero dei dipendenti in servizio in vigore al 1. gennaio di ogni anno."

All'art. 100 sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 5 è soppresso e sostituito dal seguente: "5. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti a domanda. Alla liquidazione degli oneri risarcitori non si provvede per importi lordi fino a Euro 20,00."

All'art. 103 sono apportate le seguenti modifiche: //

<p>- il comma 6ter è soppresso e sostituito dal seguente: "6ter. Alla determinazione ovvero rideterminazione del trattamento di fine servizio/rapporto non si provvede per importi lordi fino a Euro 100,00."</p>	
<p>All'art. 104 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>- il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Ai dipendenti con almeno otto anni di effettivo servizio presso l'amministrazione può essere concesso, a richiesta, una anticipazione sul trattamento di fine rapporto spettante di importo non superiore all' 80% di quanto maturato all'atto della domanda, a valere sulle somme erogabili dall'Ente di appartenenza alla cessazione dal servizio."</p> <p>- il comma 3 è soppresso e sostituito dal seguente: "3. L'importo di detta anticipazione, rivalutata ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, viene detratto dalla liquidazione definitiva spettante alla cessazione dal servizio."</p>	
<p>All'art. 106 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>- i commi 2 e 3 sono soppressi per effetto dell'art. 5, comma 1, della L.R. 20 dicembre 2024, n. 5.</p> <p>- il comma 4 è soppresso e sostituito dal seguente: "2. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trova applicazione la normativa dell'INPS-Gestione Dipendenti pubblici."</p>	
<p>All'Allegato C) CODICE DI COMPORTAMENTO sono apportate le seguenti modifiche:</p>	
<p>All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>- il comma 4 è soppresso e sostituito dal seguente: "4. Il personale esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. E' richiesto ai dipendenti di intraprendere un percorso di miglioramento progressivo delle</p>	

<p>proprie prestazioni ambientali, tramite azioni di riduzione dei consumi energetici, della risorsa idrica, di riduzione, riciclo e recupero dei rifiuti. E' altresì richiesto un corretto e consapevole utilizzo dei materiali e delle risorse fornite dall'Amministrazione per l'assolvimento dei propri compiti."</p>	
<p>All'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>- il comma 3 è soppresso e sostituito dal seguente: "3. Il personale utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione.</p> <p>E' altresì vietato utilizzare le risorse dell'Amministrazione, fornendo il recapito della sede di lavoro per ricevere pacchi o spedizioni personali.</p> <p>Il personale utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio."</p>	
<p>All'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>- il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente: "2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il personale si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compreso l'utilizzo dei social media."</p> <p>Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente articolo:</p> <p>"Art. 11-bis - Rispetto della persona e divieto di discriminazioni</p> <p>1. Il personale imposta la propria condotta sul luogo di lavoro al rispetto della personalità, della dignità e dell'integrità fisica e psichica degli altri dipendenti e degli utenti.</p> <p>2. Il personale ha l'obbligo di astenersi da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sugli altri dipendenti o che comportino, nei confronti di questi ultimi, discriminazioni basate</p>	

<p>su genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza ad una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute o di fragilità, età ed orientamento sessuale.</p> <p>3. Il personale si astiene da ogni forma di condotta inopportuna che si realizzi attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti ed atti intenzionali che ledano la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona.”</p>	
<p>All'Allegato E) PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO sono apportate le seguenti modifiche:</p>	
<p>All'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la lettera b) del comma 1 è soppressa e sostituita dalla seguente: “b) nel limite di 50 ore annue per la frequenza di corsi di lingua italiana, tedesca e ladina.” 	
<p>All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 2 è soppresso e sostituito dal seguente: “2. Nell'ambito dei corsi universitari, para e post-universitari, la frequenza si considera regolare quando il dipendente abbia acquisito almeno 15 crediti formativi nell'anno solare di riferimento. <p>In deroga, nell'anno di immatricolazione, nel caso di corsi iniziati nel secondo semestre dell'anno, il requisito dei 15 crediti deve essere soddisfatto entro il 31 dicembre dell'anno successivo.</p> <p>Nel caso di corsi che si concludono annualmente con un unico esame complessivo, il requisito si intende soddisfatto con l'avvenuto superamento di tale esame, o in caso di esito negativo, quando il lavoratore abbia frequentato almeno i 2/3 delle lezioni previste. Nel caso in cui l'ordinamento di tali corsi non preveda il sostenimento di esami nel corso dell'anno, il requisito si intende soddisfatto con l'ammissione al successivo anno di corso o, nell'ipotesi di mancata ammissione, con la frequenza di almeno i 2/3 delle lezioni previste.”</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 3 è soppresso e sostituito dal 	

seguinte: "3. Nell'ambito dei corsi di lingua italiana, tedesca e ladina il requisito della frequenza si considera soddisfatto quando il dipendente abbia superato nel corso dell'anno un esame sulla conoscenza della lingua prescelta.

In deroga, nel caso di corsi iniziati nel secondo semestre dell'anno, il requisito del superamento dell'esame sulla conoscenza della lingua, deve essere soddisfatto entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Qualora il dipendente non superi l'esame, il requisito della frequenza si considera soddisfatto quando lo stesso abbia frequentato almeno i 2/3 delle lezioni previste. Sono considerate giustificate e concorrono quindi al raggiungimento del limite suddetto le assenze per malattia documentate con certificato medico e le assenze per esigenze di servizio debitamente documentate.

In tal caso l'amministrazione riconosce esclusivamente le ore effettive di frequenza del corso aumentate delle assenze per esigenze di servizio e comunque entro il limite massimo di 50 ore e procede al recupero delle eventuali ore fruite in eccedenza."

All'**Allegato L) TRATTAMENTO DI MISSIONE E TRASFERIMENTO** sono apportate le seguenti modifiche:

All'**art. 3** sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Ove durante la missione ci sia la necessità di consumare il pasto fuori dalla propria sede di servizio o del comune di abituale dimora, compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o documento fiscale, nel limite di Euro 30,00 per un pasto. In caso di durata della missione non inferiore a 12 ore il limite di rimborso è raddoppiato relativamente ad uno o due pasti. I limiti di spesa di cui al presente comma, nel caso di missioni all'estero, sono aumentati del 50%."

ART. 5 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le modifiche apportate alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 65 del C.C.R.L. hanno effetto dal 1. gennaio 2024. Alla relativa

spesa si farà fronte con le risorse del fondo di cui all'art. 66 del C.C.R.L..

2. Per l'anno 2024 e successivi il Fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale di cui all'art. 66 del C.C.R.L. è incrementato dell'importo annuo di Euro 143.000,00 (incl. oneri riflessi).

3. La disposizione transitoria dell'art. 66 per il raccordo con il contratto collettivo dei direttori ha effetto dalla data di applicazione del medesimo contratto.

4. Le modifiche apportate alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 31, all'ultimo comma dell'art. 71, al comma 1-bis dell'art. 75 e del comma 3 dell'art. 84 del C.C.R.L. hanno effetto dal 1. gennaio 2024.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 78 del C.C.R.L. hanno effetto dal 1.gennaio 2025.

6. Le modifiche alle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 84 del C.C.R.L. hanno effetto a valere per le spese di abbonamento al trasporto pubblico sostenute dal personale a decorrere dal 1. gennaio 2025.

7. Le modifiche apportate al comma 2 dell'art. 90 del C.C.R.L. hanno effetto a partire dal premio di produttività spettante per l'anno 2025.

8. Le modifiche apportate al comma 2bis dell'art. 90 del C.C.R.L. hanno effetto a partire dal premio di produttività spettante per l'anno 2025, salvo l'applicazione delle precedenti disposizioni se di maggior favore limitatamente al triennio 2025-2027.

9. Il personale in possesso dei requisiti previsti per i passaggi interni alla data del 30 giugno 2024, che parteciperà alle procedure selettive per l'anno 2026, sarà inquadrato nella nuova posizione a decorrere dal 1. luglio 2024.

TABELLA RETRIBUZIONE TABELLARE SPETTANTE DAL 1.1.2024 - 2° ACC. STRALCIO TRIENNIO 2022-2024

POSIZ. ECON. PROF.	Stipendio tabellare annuo spettante dal 1.1.2024			Indennità integrativa speciale <small>(misura annua)</small>	Indennità di funzione <small>(misura mensile)</small>	Indennità di bilinguità e di trilinguità			Coefficienti per il fondo di produttività	
	Livello iniziale	Livello superiore	Livello apicale			Tipologia attestato posseduto	Importo mensile dal 1.1.2024			
							Indennità di bilinguità	maggiorazione indennità per lingua ladina		maggiorazione indennità per lingua cimbra e/o mochena
C3	30.060,00	31.896,00	33.732,00	6.696,00	252,00	C1 (ex livello A)	350,00	175,00	87,50	1,8
C2	26.076,00	27.912,00	29.748,00							
C1	22.092,00	23.928,00	25.764,00							
B4S	25.512,00	26.940,00	28.368,00	6.516,00	216,00	B2 (ex livello B)	300,00	150,00	75,00	1,6
B4	22.464,00	23.892,00	25.320,00							
B3	19.416,00	20.844,00	22.272,00							
B2S	22.980,00	24.192,00	25.404,00	6.516,00	193,00	B1 (ex livello C)	240,00	120,00	60,00	1,4
B2	20.376,00	21.588,00	22.800,00							
B1	17.772,00	18.984,00	20.196,00							
A3	18.996,00	19.836,00	20.676,00	6.336,00	177,00	B1 (ex livello C)	240,00	120,00	60,00	1,2
A2	17.184,00	18.024,00	18.864,00							
A1	15.372,00	16.212,00	17.052,00			A2 (ex livello D)	200,00	100,00	50,00	



NOTA A VERBALE

Si sottoscrive il presente stralcio riconoscendo gli importanti miglioramenti previsti nella parte giuridica, ed in parte in quella economica; ciononostante rimane il mancato recupero del potere d'acquisto perso nel triennio di riferimento 2022/2024.

Si ravvisa la necessità del recupero tra l'inflazione programmata e l'inflazione riscontrata nel triennio 2022/2024.

Il conguaglio degli scostamenti come sopra descritti, quando positivo, dovrà avvenire in sede di stanziamento di bilancio per le risorse del rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027 e comunque per ogni tornata contrattuale successiva.

**COORDINAMENTO FLP
ENTI REGIONE
Trentino-Alto Adige/Südtirol**
Michela Tomasi

NOTA A VERBALE

FP CGIL sottoscrive per senso di responsabilità il presente rinnovo contrattuale, riconoscendo importanti miglioramenti nella parte giuridica, rimarcando tuttavia l'evidente scostamento tra l'inflazione effettivamente realizzata nel triennio (15% circa) e gli aumenti tabellari riconosciuti ai dipendenti (10,7% à regime). Si evidenzia pertanto la necessità di prevedere già dalla prossima tornata contrattuale un recupero del potere di acquisto fin qui perso.

Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Autonome Region Trentino Südtirol

Id Doc: 31814844

Registro: RATAA

Num. Prot: 0029458/A



del: 06/10/2025

